

## **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA STRAORDINARIO**

**(Art. 25, comma 3 CCNL 2016-2018 Funzioni centrali)**

### **Articolo 1**

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 2016-2018 Funzioni centrali.

### **Articolo 2**

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzato dal dirigente o dal funzionario preposto sulla base delle esigenze organizzative e di servizio.

Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore su base annua.

Tale limite è elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 del CCNL 2016-2018 funzioni centrali, in relazione a particolari esigenze lavorative delle Unità Organizzative, sia delle sedi centrali che regionali, o a specifiche categorie di lavoratori.

La liquidazione del lavoro straordinario è consentita entro i limiti di finanziamento assegnato all'Unità Organizzativa.

### **Articolo 3**

All'inizio di ciascun anno l'Istituto programma la ripartizione del monte di ore di straordinario tra le Unità Organizzative, tenuto conto dei carichi di lavoro e delle esigenze di servizio, dandone comunicazione ai rispettivi Uffici.

All'inizio di ciascun anno l'Amministrazione informa le OO.SS. rappresentative ex art. 7 del CCNL 2016-2018, riguardo la ripartizione dello straordinario effettuato nell'anno precedente e la relativa liquidazione effettuata per ciascun dipendente.